videnze; salvo il ricorso al Governo Generale in que'soli casi, nei quali crederanno di potere giustificamente dimostrare un gravame.

XIII. Sarà vietato a tutte le Città, Corpi Territoriali, Castelli, e Comunità di contrarre alcun debito senza aver prima riportato il corrispondente assenso dalla prelodata Commissione Camerale, che non lo dovrà accordare, se non in vista d'una necessità, o congruenza giustificata.

XIV. Sarà egualmente proibito d'imporre, o sia, di fare un Gettito straordinario sopra i fondi o in qualunque altro modo, e forma, senza il precedente Decreto permissivo del-

la Commissione.

XV. Similmente sarà proibito a qualunque Città, Corpo Territoriale, Castello, e Comunità di promovere azioni di qualunque sorte in giudizio a nome Pubblico, senza che prima abbia esposta alla sudetta Commissione per l'opportuno permesso la qualità della. Causa, che si pensa d'introdurre, ed i fondamenti giustificanti, ai quali si crede di appoggiarla; dichiarando Noi, che, qualora non preceda questo Superiore assenso in iscritto della Commissione, la quale prima d'accordarlo, o negarlo dovrà sentire il R. Fisco, s'intenderanno nulli, e di nessun valore tutti gli Atti, che seguiranno, ed anche le Sentenze stesse, che emanassero in sequela di simili giudizi, come mancanti dell'indivol. 3. N.o II.